

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, , dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, dall'Avv. Giovanni Franciosi, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' US MASSESE 1919 Srl (nota n. 7936/592pf08-09/AM/ma del 4.6.2009).

Con provvedimento del 4 giugno 2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Nicola Ferrara, per la violazione dell'art. 19, co. 2 , lett. A e co. 8, CGS;
- la Società US Massese 1919 Srl, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna, la Società SSD Massese Srl, già Società US Massese 1919 Srl, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SSD Massese Srl, già US Massese 1919 Srl, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS (“sanzione base ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a € 1.500,00 (millecinquecento/00)”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Società SSD Massese Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

Per quanto attiene alla prosecuzione del procedimento, la Commissione, rilevato che l'avviso di convocazione per la riunione odierna non risulta comunicato ritualmente al Sig. Nicola Ferrara, ordina il rinnovo della comunicazione e rinvia a nuovo ruolo.

(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 778/036pf09-10/AM/ma del 31.7.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 31 luglio 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Massimo Pugliese, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società U.S. Avellino Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall' art. 1, co. 1, in relazione all'art. 8, co. 15, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere in più occasioni omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nelle riunioni del 10 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;
- la Società U.S. Avellino Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e € 10.000,00 (diecimila/00) per il Sig. Massimo Pugliese e l'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per la Società US Avellino Spa.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dalla atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante il ricevimento da parte della Lega Nazionale Professionisti – Segreteria del Collegio Arbitrale - a mezzo di lettere raccomandate a.r. dell'11 febbraio 2009 e del 3 marzo 2009, ricevute dalla Società destinataria il 17 febbraio 2009 e il 3 marzo 2009, non hanno provveduto al pagamento in favore dei beneficiari delle somme indicate nei lodi arbitrali nel termine previsto di trenta giorni, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dagli artt. 1, co. 1, e 8, co. 15, CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro) e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) al Sig. Massimo Pugliese e la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla U.S. Avellino Spa.

(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PISA CALCIO SpA (nota n. 446/1017pf08-09/SP/blp del 15.7.2009).

Il deferimento

Con atto del 15/7/2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Pomponi Luca , nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Pisa Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8 , co. 15, CGS, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del giorno 9/12/2008;
- la Società Pisa Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

I deferiti facevano pervenire memoria difensiva, eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva (in quanto la Società Pisa Calcio Spa non è più iscritta ai campionati della FIGC e, pertanto, non più soggetta alle sue normative); in secondo luogo, la nullità del procedimento (in quanto la segnalazione-denuncia del difensore del calciatore era stata fatta senza delega da parte di quest' ultimo); in terzo luogo, in via gradata, la mancata comunicazione del lodo (atteso che esso risulta essere stato notificato al difensore della Società deferita e non alla sede legale della stessa). Di conseguenza, si chiedeva la non punibilità della Società Pisa Calcio Spa, anche in considerazione della esiguità della somma non versata e della precaria condizione economica della Società stessa.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per entrambi gli incolpati.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Dalla documentazione in atti emerge la responsabilità dei deferiti in relazione all'addebito contestato, in quanto la somma dovuta non è stata versata.

Del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, si rivelano le eccezioni della Società.

Nel caso di specie, infatti, non sussiste la carenza di legittimazione passiva, atteso che la Società Pisa Calcio Spa risulta ancora oggi affiliata alla F.I.G.C. e che, all'epoca dei fatti, lo stesso Sig. Pomponi era tesserato; la notifica del lodo è avvenuta regolarmente, in quanto effettuata presso il domicilio eletto; ne assumono rilevanza le circostanze che hanno dato luogo all'inizio del procedimento da parte della Procura Federale.

Ne deriva la responsabilità del Sig. Pomponi Luca, alla quale segue quella della Società di appartenenza, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento antiregolamentare del proprio Presidente.

Il dispositivo

la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara i deferiti responsabili delle violazioni contestate, e irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e mesi 4 (quattro) di inibizione a Pomponi Luca e quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Pisa Calcio Spa.

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LAMIONI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. AS Atlante Grosseto Calcio a 5), EVERTON CASSIO SETIM (calciatore tesserato per la stagione sportiva 2008/2009)

con la Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' AS ATLANTE GROSSETO C/5 (nota n. 674/284pf08-09/AM/ma del 27.7.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 luglio 2009, il Procuratore Federale ha deferito innanzi questa Commissione:

- il Sig. Giovanni Lamioni, all'epoca dei fatti Presidente della Società Atlante Grosseto Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter, co. 2, NOIF e dell'art. 39, co. 2, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti;
- il Sig. Setim Everton Cassio, calciatore tesserato per la Stagione Sportiva 2008/2009 con la Società Gruppo Fassina Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter, co. 2, NOIF e dell'art. 39, co. 2, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti;
- la Società A.S. Atlante Grosseto, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell' art. 4, co. 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte ai suoi tesserati.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Setim Everton Cassio ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, Setim Everton Cassio ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Setim Everton Cassio 4 (quattro) giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 2 (due) giornate di squalifica”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate al calciatore Sig. Setim Everton Cassio.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Giovanni Lamioni, l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la Società Atlante Grosseto.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge che la Società deferita, in persona del Sig. Lamioni, sottoscriveva con il calciatore deferito un accordo economico in data 20 febbraio 2008, senza provvedere al suo deposito presso la sede competente entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione (cfr. art. 94 ter, co. 2, NOIF); mentre il calciatore Setim Everton Cassio, consapevole del fatto che l'A.S. Atlante Grosseto non gli aveva comunicato l'avvenuto deposito dell'accordo economico stipulato in data 20 febbraio 2008, non provvedeva autonomamente a depositare, entro il 25° giorno successivo dalla data di sottoscrizione, il predetto accordo economico, tenendo, così, un comportamento negligente (cfr. art.94 ter, co. 2, NOIF); inoltre, sia il Lamioni che il Cassio, nelle rispettive vesti, concordemente stipulavano una scrittura privata in data 19 marzo 2008 contenente pattuizioni in violazione dell'art. 39, co. 2, del Regolamento LND.

La Società Atlante Grosseto risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva esclusivamente per le violazioni addebitate ai propri tesserati.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell' inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Giovanni Lamioni e quella dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) alla A.S. Atlante Grosseto.

(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUELA MONTESANO (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Real Marsico) E DELLA SOCIETA' ASD REAL MARSICO (nota n. 24/943pf08-09/AM/ma del 1.7.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 1 luglio 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:

- la Sig.ra Manuela Montesano, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Real Marsico, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, co. 1, CGS, con riferimento al CU N°. 1 stagione sportiva di competenza (2007- 2008), per aver corrisposto all'allenatore Sig. Salvatore Cammarota solo due delle quattro rate previste nel contratto stipulato con la A.S.D. Real Marsico;
- la Società A.S.D. Real Marsico, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS per i fatti ascrivibili al proprio Presidente.

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per la Sig.ra Manuela Montesano l'inibizione per mesi quattro e per la A.S.D. Real Marsico l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattito, rileva quanto segue.

Risulta dall'esame della documentazione allegata al deferimento che la Società A.S.D. Real Marsico non corrispondeva i compensi dovuti all'allenatore Salvatore Cammarota.

Tale inadempimento veniva accertato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, il quale accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Cammarota e condannava la Real Marsico a pagare in favore dello stesso la residua somma dovuta di € 1.000,00 (mille/00). Inoltre, veniva appurato che nessuna delle parti provvedeva al deposito del suddetto contratto, così come previsto dalla C.U. N° 1 Stagione Sportiva 2007-2008 della LND. In conclusione, dall'esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all'esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità della Sig.ra Manuela Montesano, per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, anche con riferimento al C.U. N° 1 stagione sportiva 2007-2008 della LND, nonché la responsabilità diretta della A.S.D. Real Marsico, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per fatti ascrivibili alla Sig.ra Manuela Montesano, Presidente della suddetta Società all'epoca dei fatti.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga alla Sig.ra Manuela Montesano la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) e alla A.S.D. Real Marsico quella dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Publicato in Roma il 29 settembre 2009

IL SEGRETARIO FEDERALE
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete